

Statuto associazione di promozione sociale "MIA - Montessori Italia"

Art.1 - Denominazione, sede e durata

È costituita l'associazione di promozione sociale "MIA - Montessori Italia" aps con sede in Bergamo, c/o Fondazione CISM - Centro Internazionale di Studi Montessoriani, Via Clara Maffei n. 16, 24121.

L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura. Essa opera in ambito nazionale ed internazionale.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

La sua durata è illimitata.

Art.2 - Finalità

2.1. L'associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Scopi dell'associazione, il cui motto è "Visione globale - Azione locale", sono di far conoscere, diffondere e promuovere i principi psicopedagogici del modello educativo della scienziata italiana Maria Montessori, nonché la sua opera, per un approccio olistico al pieno sviluppo dell'essere umano, valorizzando anche il contributo d'eccellenza di Mario M. Montessori e di Camillo Grazzini, uno dei suoi più stretti collaboratori.

L'associazione opera nel seguente settore ex art. 5 lett. D del D.Lgs. 03/07/2017: attività di interesse generale: istruzione ed educazione, ai sensi della legge 28/03/2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

2.2. Gli scopi di cui all'articolo 2.1. sono perseguiti in conformità agli scopi statutari e alle linee programmatiche dell'AMI (Association Montessori Internationale) come promosse dalla stessa nella sua integrità, in particolare:

- a) sostenendo i diritti del bambino nella società e facendo conoscere l'importanza del bambino e dell'educazione per il progresso della civiltà (vedi la *Convenzione internazionale ONU sui diritti dell'infanzia/The UN Convention on the Rights of the Child*), anche cooperando con altri enti ed organizzazioni che promuovono lo sviluppo dell'educazione, dei diritti dell'uomo e della pace;
- b) facendo conoscere le leggi naturali della crescita per aiutare il bambino a svilupparsi secondo natura in famiglia, a scuola e nella società;
- c) risvegliando l'opinione pubblica circa la dignità morale del bambino come "padre dell'uomo", per chiarire la vera natura della responsabilità degli adulti nei confronti del bambino "lavoratore" la cui attività costruttiva spontanea e autonoma produce l'uomo adulto;

zia dalle Entrate

BN
LDF
BKG
JF
PV
Md. AM
RSE

d) diffondendo e sostenendo i principi psicopedagogici formulati in teoria e in pratica dalla dottoressa Maria Montessori, che assicurano l'indipendenza della personalità del bambino attraverso successive fasi di crescita fino a raggiungere il pieno sviluppo integrale della persona per mezzo della propria attività autonoma;

e) fornendo ai bambini opportunità per svilupparsi in modo naturale e olistico, aiutando così gli adulti ad entrare in una nuova vita di armonia e cooperazione; e quindi unificare le due fasi fondamentali della vita umana, per aprire la strada a una civiltà più evoluta e più pacifica;

f) contribuendo ad inserire nel contesto internazionale AMI (Association Montessori Internationale) la voce delle realtà Montessori che operano in Italia, promuovendo uno scambio costruttivo, incoraggiando e sostenendo opportunità a livello internazionale.

Art.3 - Attività

Al fine del conseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione può svolgere attività conformi agli scopi statutari e alle linee programmatiche dell'AMI (Association Montessori Internationale), contribuendo in modo dinamico e creativo allo sviluppo del movimento Montessori internazionale, come ad esempio:

- Raccolta e gestione dati, finalizzati anche all'istituzione di un "Osservatorio Montessori" per la conoscenza e lo studio del movimento Montessori in Italia nelle sue relazioni con altri movimenti.
- Promozione e organizzazione di eventi di vario genere, ad esempio: conferenze, incontri, *workshops*, seminari, letture.
- Realizzazione e sviluppo di strumenti e modalità di comunicazione per la realizzazione degli scopi statutari.
- Attivazione di rapporti con enti, istituzioni, Università, associazioni, fondazioni, pubblici e privati, nazionali e internazionali, per iniziative inerenti gli scopi associativi.
- Promozione e diffusione dell'editoria dell'AMI (Association Montessori Internationale); pubblicazione o divulgazione di riviste, monografie, documenti, prodotti multimediali e di ogni altro strumento conoscitivo finalizzato ad azioni informative, educative e di sviluppo professionale.
- Promozione o realizzazione di indagini, studi, ricerche, sperimentazioni.
- Promozione e sviluppo di azioni che si avvalgano della tecnologia dell'informazione e della comunicazione.
- Promozione e sviluppo di una raccolta centralizzata di risorse montessoriane in ambito culturale, didattico-metodologico e di sviluppo professionale.
- Promozione e sostegno dell'implementazione di qualità del modello educativo Montessori secondo gli standard AMI (Association Montessori Internationale).
- Promozione e sviluppo di servizi di supporto alla genitorialità e alle famiglie.
- Promozione e realizzazione di raccolte fondi per il raggiungimento degli scopi statutari.
- Promozione e sostegno a programmi Montessori nelle varie fasce d'età per la realizzazione del *continuum* educativo e pedagogico del modello secondo gli standard di qualità AMI (Association Montessori Internationale).

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art.4 - Attività diverse

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'Art.3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art.5 - Raccolta Fondi

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art.6 - Ammissione dei soci

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. La domanda di ammissione o di rinnovo di ogni Socio è approvata dal Consiglio Direttivo. All'atto dell'ammissione il socio ordinario si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. Il socio onorario è esentato dalla quota associativa. Avverso il diniego motivato di iscrizione all'associazione espresso dal Consiglio, il richiedente può ricorrere al Collegio dei Probiviri, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa, se prevista, è intrasmissibile. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge (co.1, art. 32 Cts).

Art.7 - Diritti e doveri dei soci.

Ciascun associato ha il diritto di: a) partecipare alle Assemblee, esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e presentare la propria candidatura agli organi sociali; b) essere informato sulle attività dell'associazione e parteciparvi; c) esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Ciascun associato ha il dovere di: a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali; b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo; c) versare la quota associativa secondo l'importo

stabilito dal Consiglio Direttivo. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art.8 - Perdita della qualifica di socio.

La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione. Il socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi: a) morosità che potrà essere dichiarata dal Consiglio Direttivo, b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa, anche tramite la ripetuta mancata condivisione delle finalità, violazione delle norme statutarie e/o delle regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice o e-mail.

Art.9 - Attività di volontariato

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo. L'Associazione deve iscriverne in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art.10 - Gli organi sociali

Gli organi dell'associazione sono: 1) l'assemblea dei soci, 2) il Consiglio Direttivo, 3) il Presidente, 4) organo di controllo obbligatoriamente nominato solo al verificarsi delle condizioni ex art. 30 cts, 5) organo di revisione obbligatoriamente nominato solo al verificarsi delle condizioni ex art. 31 cts.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, hanno la durata di 4 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

Art.11 - L'assemblea

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante: a) avviso scritto da inviare con lettera semplice/e-mail agli associati, almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza; b) avviso affisso nei locali della Sede almeno 10 giorni prima.

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci. L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti. È possibile la partecipazione all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o per via telematica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Ogni socio può essere portatore di una sola delega scritta. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

Art.12 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria ha il compito di: a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati; b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti se obbligatori; c) approvare il bilancio di esercizio e la relazione di missione; d) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge ex art. 28 cts; e) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza; f) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo; g) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di: a) deliberare sulle modificazioni dello statuto; b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art.13 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo.

Il Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea è composto da cinque a nove membri, di cui almeno il 60% in possesso di diploma AMI (Association Montessori Internationale). Il Consiglio Direttivo pronuncia la decadenza dei Consiglieri e dei Delegati che non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo. Il Consiglio dichiara la decadenza o la sospensione a tempo determinato o censura il Consigliere o il Delegato che

6N.

DP

BKC

JF

PV

MS. DM

RJE

nell'espletamento del mandato non osservi i doveri di lealtà, riservatezza sulla vita dell'Ente e correttezza insiti nella carica o che non impronti il suo comportamento a dignità e decoro. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 4 anni e possono essere rieletti.

Art.14 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di: a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea; b) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche; c) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; d) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario; e) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta; f) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa; g) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci; h) nominare i soci onorari; i) deliberare in merito all'esclusione di soci; j) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci; k) eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti; l) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere; m) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza; n) determinare la quota sociale annua; o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio; p) istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee; q) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso; r) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art.15 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo si raduna ordinariamente una volta ogni tre mesi e straordinariamente quante volte occorra. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei voti degli intervenuti non tenendosi conto degli astenuti agli effetti del quorum deliberativo. Con modalità prevista dal Regolamento, le riunioni potranno svolgersi anche avvalendosi del sistema di audio-videoconferenza ed in altro luogo e il voto può essere espresso tramite corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del Consigliere che partecipa e vota. Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: 1) il Presidente 2) il Vice Presidente 3) il Segretario (tutti eletti nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso).

Art.16 - Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede alla convocazione dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e li presiede. Resta in carica quattro anni e può essere rieletto. Sono attribuzioni del

Presidente: a) la rappresentanza legale dell'Ente; b) la convocazione e la presidenza del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci; c) l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché la trattazione degli affari correnti, nell'ambito dell'ordinaria amministrazione; d) la relazione annuale al Consiglio Direttivo; e) la vigilanza sul personale; f) il potere di nominare e licenziare il personale sottoponendo i provvedimenti relativi alla ratifica del Consiglio Direttivo; g) l'esercizio di tutte le altre attribuzioni che gli sono deferite a norma di legge; h) nei casi di urgenza, il potere di dare tutte le disposizioni necessarie per quanto riguarda il buon andamento della Associazione, riferendone alla prima adunanza del Consiglio Direttivo per quanto di sua competenza.

Art.17 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Art.18 - Il Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Art.19 - I mezzi finanziari

L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da: a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo; b) eredità, donazioni e legati; c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento; i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale. L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art.20 - Esercizio Sociale

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017. Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio Direttivo, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla

chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art.21 - Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.22 - Scioglimento

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art.23 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Bergamo, 02 / 12 / 2019

Jana Ferrarè

Primo Velteto

Natalie Paul

Luigino Marchesi

Boris Krato Gordini

Morice Schone

Genya Makue Af.

Rosario Therese Cárdenas

REGISTRATO PRESSO

AGENZIA DELLE ENTRATE

DIREZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO

UFFICIO TERRITORIALE DI BERGAMO 1

